

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1976

Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della politica di solidarietà internazionale perseguita dal Governo, l'amministrazione militare ha contribuito con medicinali, viveri, vestiario, materiali vari di casermaggio ed attendamento, prelevati dai propri depositi, all'opera di soccorso alle popolazioni di Paesi stranieri colpite da calamità pubbliche.

In particolare, nel corso degli anni sessanta, è intervenuta a favore delle popolazioni congolese e giordane coinvolte nelle vicende politiche che hanno turbato le rispettive regioni e delle vittime delle calamità naturali (terremoti, nubifragi, alluvioni) che hanno colpito la Jugoslavia, la Grecia, la Turchia, il Cile e il Messico.

Il valore di tali aiuti ammonta complessivamente a lire 159.099.937.

Inoltre, l'Aeronautica militare — per fronteggiare una grave crisi economico-finanziaria dell'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA), che rischiava di comprometterne la meritoria attività assistenziale — provvedeva a rifornire negli anni dal 1961 al 1966, di viveri, vestiario e sapone, per un importo di lire 195.589.933 gli istituti che accoglievano gli orfani dei caduti di quella forza armata.

Nel 1946, infine, l'allora Ministero della guerra, in considerazione anche della particolare e delicata situazione politica della zona, ritenne opportuno contribuire all'attivazione dell'ospedale civile di Ulzio con materiali di vestiario e di casermaggio per uso sanitario del valore di lire 4.059.600. Questi materiali, all'atto della soppressione del nosocomio, vennero trasferiti al locale orfanotrofio.

Stante l'impossibilità di provvedere, sulla base della vigente legislazione, alla sistemazione formale delle partite riguardanti i materiali in questione e considerato, altresì, che la specifica natura degli interventi in parola — determinati da contingenze eccezionali connesse a pubbliche calamità, o da straordinarie ed urgenti esigenze economiche e finanziarie di enti che perseguono fini sociali meritevoli di incoraggiamento ed aiuto — sconsiglia ogni azione diretta al recupero dei materiali medesimi o del rispettivo controvalore, si è ritenuto opportuno promuovere apposito provvedimento legislativo, che autorizzi una sanatoria delle cessioni stesse e, di conseguenza, il discarico dei materiali ceduti.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'atto della Camera dei deputati n. 1007.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche calamità dal Ministero della difesa negli anni 1961-1969 in favore del Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un valore complessivo di lire 159.099.937;

b) le cessioni di viveri, vestiario e sapone effettuate dal Ministero della difesa negli anni 1961-1969 in favore dell'ONFA (Opera nazionale figli aviatori) per un valore complessivo di lire 195.589.933;

c) la cessione di vestiario e casermaggio per uso sanitario effettuata dal cessato Ministero della guerra — Direzione generale della sanità militare — nel 1946 in favore dell'ospedale civile di Ulzio, per un valore complessivo di lire 4.059.600.

Art. 2.

I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziari i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui all'articolo 1, sono emessi dal Ministro della difesa e sottoposti per i rispettivi controlli alla competente Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.